



COMUNE di CERIALE

Provincia di Savona

*LINEE GUIDA PER STABILIRE I CRITERI E LE MODALITÀ DI
CALCOLO DELLE SANZIONI
NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, DI CUI ALL'ART. 167
DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.*

(Integrazione dell'Art. 9 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
approvato con DCC n. 71 del 16/09/2010)

Indice

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3. CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ RISARCITORIA IN FUNZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER ISTANZE DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS.42/2004	4
4. DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA.....	5
4.1 Abuso Tipo 3: (lettera c) del Regolamento) - abuso ritenuto compatibile.....	6
4.2 Abuso tipo 2: (lettera b) del Regolamento) abuso ritenuto tollerato	9
4.3 Abuso Tipo 1: (lettera a) del Regolamento) abuso incompatibile con la tutela del vincolo e non ripristinabile.....	10
4.4 Tabella riassuntiva Coefficienti utilizzabili	12
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.....	13
ALLEGATO 1	14
BOZZA PERIZIA DI STIMA	14
ALLEGATO 2	17
BOZZA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.....	17

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

- 1) L'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e smi dispone l'obbligo di Autorizzazione Paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni ed aree soggetti a tutela.
- 2) L'art. 9 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con DCC n. 71 del 16/09/2010 disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 senza specificare un metodo di calcolo del "danno arrecato" e del "profitto conseguito" indicati nel succitato art. 167 del D. Lgs. 42/2004.
- 3) Oggetto delle seguenti procedure sono pertanto le opere realizzate in assenza oppure in difformità da Autorizzazione Paesaggistica, ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e smi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

- 1) Le presenti linee guida si applicano a tutte le istanze di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica che abbiano determinato la modifica allo stato dei luoghi, l'aspetto esteriore del fabbricato e/o manufatti preesistenti, comunque in linea con le disposizioni normative previste dal D. Lgs. 42/2004 e smi.
- 2) Per i lavori elencati nella casistica di cui ai punti a), b) e c) di cui all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, nel caso in cui sia accertata la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo è pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
- 3) La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, è applicata indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio-urbanistica, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere stesse.

4) l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può prescindere dalla necessaria verifica di conformità anche urbanistica ed edilizia dell'opera abusivamente realizzata, non potendo la stessa restare priva del titolo edilizio.

5) Il sistema sanzionatorio di cui ai successivi articoli delle presenti linee guida, dovrà essere applicato anche alle pratiche pendenti per le quali non è stata ancora determinata la sanzione paesaggistica di cui all'art 167 del D. lgs 42/2004 e s.m.i.

6) Le presenti Linee Guida si applicano anche in caso di pratiche di cui al comma 5 dell'art. 48 della L.R. 16/2008 e s.m.i.

7) Ai sensi dell'art. 167 comma 6 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" le somme introitate verranno utilizzate per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

3. CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ RISARCITORIA IN FUNZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER ISTANZE DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS.42/2004

Ai fini dell'individuazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del D. lgs.n. 42/2004 e s.m.i. occorre distinguere le seguenti tre ipotesi:

1) lettera a) del Regolamento delle sanzioni-

interventi abusivi incompatibili con la tutela del vincolo in quanto hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse;

2) lettera b) del Regolamento delle sanzioni-

interventi edilizi abusivi tollerati dall'ambiente, in quanto hanno determinato un danno ambientale, tale da non richiedere la demolizione; in tal caso verrà applicata a carico dell'autore dell'abuso una sanzione pecuniaria amministrativa corrispondente

all'indennità risarcitoria di cui al citato articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nella misura del maggior importo tra danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito;

3) lettera c) del Regolamento delle sanzioni-

interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili con la tutela del vincolo paesaggistico ambientale; in tal caso la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale quale indennità risarcitoria ai sensi del citato articolo 167 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima asseverata in Tribunale, da redigersi a firma di tecnico abilitato iscritto nell'elenco regionale degli esperti in bellezze naturali.

4. DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

Ai sensi del richiamato articolo 167, comma 5 del Dlgs 42/2004 e smi, l'entità di tale sanzione amministrativa pecuniaria deve essere quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi mediante perizia di stima asseverata in Tribunale o innanzi ad un Notaio.

Si procede pertanto all'individuazione dei criteri ai fini delle quantificazioni del danno arrecato e del profitto conseguito, quantificazioni che dovranno essere oggetto della citata perizia di stima asseverata in Tribunale, o davanti al Notaio, a firma del tecnico da trasmettere agli uffici comunali per la determinazione della corrispondente sanzione.

Il territorio comunale, soggetto al vincolo di Tutela Paesaggistica, ai soli fini del calcolo viene suddiviso in 3 zone, a ciascuna delle quali è attribuito un differente coefficiente in base al valore paesaggistico della specifica zona:

Zona 1 = Zona a monte della Via Aurelia

Zona 2 = Zona a mare della Via Aurelia

Zona 3 = Zona collinare verso Est sottoposta a vincolo art 136 D.lgs42/2004

4.1 Abuso Tipo 3: (lettera c) del Regolamento) - abuso ritenuto compatibile

Il danno ambientale è considerato pari a zero nel caso in cui la Commissione Locale per il Paesaggio abbia attribuito classificazione tipo 3 all'intervento, la sanzione verterà solo sul maggiore profitto conseguito.

I parametri per il calcolo del maggior profitto ai quali far riferimento per redigere la perizia di stima di cui all'art. 167, 5° comma del D. Lgs. n. 42/2004 sono i seguenti:

Calcolo maggior profitto conseguito (MPC)

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto conseguito MPC, è determinato:

a) *nel caso in cui le opere realizzate influiscano sul valore di mercato* (ampliamenti, ristrutturazioni, cambi d'uso, ecc. secondo normativa e circolari ministeriali vigenti): attraverso una stima sintetica redatta con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'oggetto, alla zona del territorio su cui è localizzato ed alla tipologia dell'immobile di riferimento. In questa tipologia rientrano anche le opere di riqualificazione energetica di cui al D lgs. 28/2011 e s.m.i., quali inserimento di pannelli solari/fotovoltaici, la sostituzione di serramenti esterni, la realizzazione del cappotto esterno di isolamento, ecc, per le quali si dovrà effettuare una verifica per definire il maggiore valore del fabbricato a seguito delle opere effettuate. La stima è mediata dall'inserimento nel contesto d'ambito dell'opera stessa e depurata dal costo di costruzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$MPC = (V_m - C_{oe}) \times Z_u \times V_a$$

V_m = valore di mercato dopo la realizzazione delle opere;

C_{oe} = costo delle opere eseguite;

Z_u = coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona in cui ricade l'intervento;

V_a = coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso.

Valore di mercato (Vm) è il valore di riferimento per il calcolo dell'indennità pecuniaria ed è desunto dai valori di riferimento dei prezzi di mercato aggiornati alla data di presentazione dell'istanza di sanatoria. Tali valori sono di base per il calcolo della sanzione e comunque mai inferiori a quelli rilevabili dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio (O.M.I.);

b) nel caso in cui le opere realizzate non influiscano sul valore di mercato (opere minori):

attraverso una stima del costo delle opere redatta mediante l'utilizzo del più recente Prezzario Regionale delle Opere Edili della Liguria, a firma di tecnico abilitato, con scomputo del costo delle opere autorizzate e non eseguite, parametrata in relazione alla zona del territorio in cui è localizzato ed alla vetustà, risulterà pertanto espresso dalla seguente formula:

$$MPC = Coe \times Zu \times Va$$

Con riferimento ai sotto riportati coefficienti parametrici:

- Costo delle opere eseguite (Coe): calcolato sulla base di Computo Metrico Estimativo, debitamente asseverato, da redigere a cura del tecnico abilitato sulla base del più recente Prezzario Regionale delle Opere Edili della Liguria.
Per eventuali categorie di lavori i cui prezzi non siano riportati nel Prezzario, i costi verranno definiti sulla base di una dettagliata stima del professionista.

- Zona di ubicazione (Zu): Coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona su cui ricade l'intervento (Zu).

Il territorio comunale, soggetto al vincolo di Tutela Paesaggistica, ai soli fini del calcolo viene suddiviso in 3 zone, a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente in base al valore paesaggistico della specifica zona*:

Zona 1 = Zona a monte della Via Aurelia

Zona 2 = Zona a mare della Via Aurelia

Zona 3 = Zona collinare verso Est sottoposta a vincolo art 136 D.lgs42/2004

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Z_u
Zona 1	1.1
Zona 2	1.2
Zona 3	1.3

* nei casi in cui l'intervento ricada in diverse zone, si dovrà utilizzare il coefficiente maggiore tra le zone interessate.

- Vetustà dell'opera abusiva (V_a):

Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso (V_a).

In relazione all'epoca di realizzazione dell'abuso, si applica un coefficiente di riduzione progressivo.

La riduzione non potrà comunque superare il 50%.

- 1 per i primi 10 anni ($V_a=1$): abuso realizzato entro 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza;
- $1 - 0,02$ per ogni anno successivo ai primi 10, $V_a=1 - (0,02 \cdot (\text{Anni}-10))$
(riduzione massima 0,50)
(esempio: abuso realizzato 15 anni prima: $V_a=1-0,02 \times (15-10) = 0,9$;
abuso realizzato 30 anni prima: $V_a=1-0,02 \times (30-10)=0,60$);
- abuso realizzato oltre 35 anni prima: $V_a=0,50$.

Epoca realizzazione abuso	V_a
< 10 anni	1
>10 Anni	$1-(0,02 \cdot (\Delta T))$

dove $\Delta T = \text{Epoca realizzazione abuso} - 10$

4.2 Abuso tipo 2: (lettera b) del Regolamento) abuso ritenuto tollerato

Il danno arrecato, pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a seconda del maggior importo dell'uno o dell'altro, assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

Quale danno arrecato si considera la somma che risulterebbe necessaria per la rimozione delle opere realizzate in violazione delle norme e prescrizioni paesaggistiche e/o per la rimessione in pristino: dovrà essere pertanto prodotto relativo computo metrico analitico redatto in base al più recente Prezziario Regionale delle opere edili della Liguria.

Per la determinazione del danno ambientale arrecato, si assume il coefficiente moltiplicatore sotto descritto, variabile in relazione all'ubicazione dell'opera abusiva.

Calcolo maggior profitto conseguito (MPC)

Per la determinazione del maggior profitto conseguito MPC, vedasi i criteri stabiliti al precedente punto 4.11 ma con i coefficienti di maggiorazione seguenti:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Z_u
Zona 1	1.2
Zona 2	1.3
Zona 3	1.4

Calcolo danno ambientale arrecato (DA)

Il danno arrecato viene computato come costo di tutte le opere che sarebbero necessarie per la remissione in pristino delle opere abusive eseguite e di quelle necessarie al risanamento del danno ambientale arrecato, comprensive di trasporto ed oneri di scarica; tale computo risulterà dalla perizia di stima asseverata in Tribunale, desumendo i prezzi unitari dal più recente Prezziario Regionale delle Opere edili della Liguria.

Il danno deve rappresentare, sostanzialmente, l'insieme dei costi ordinari occorrenti per ripristinare le condizioni ante l'abuso, maggiorato con il parametro sotto riportato, in relazione alla zona di intervento e risulterà pertanto espresso dalla seguente formula:

$$DA = CO \times Cdm$$

CO = Costo di tutte le opere necessarie per la remissione in pristino, da determinarsi mediante Computo metrico estimativo;

Cdm = coefficiente di maggiorazione riferito alla zona su cui ricade l'intervento.

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Cdm
Zona 1	1.2
Zona 2	1.3
Zona 3	1.5

* nei casi in cui l'intervento ricada su diverse zone, si dovrà utilizzare il coefficiente maggiore tra le zone interessate.

4.3 Abuso Tipo 1: (lettera a) del Regolamento) abuso incompatibile con la tutela del vincolo e non ripristinabile

Per gli interventi edilizi abusivi ritenuti incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto hanno determinato una alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Commissione Locale per il Paesaggio o l'ufficio tecnico del comune riterranno opportuno stabilire.

Nel solo caso che, in base alla presentazione di apposita perizia tecnica, asseverata in tribunale, redatta da tecnico abilitato alla presentazione delle denunce strutturali, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittimata o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al

mantenimento in essere dell'abuso medesimo, potrà essere sanato mediante il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra danno ambientale arrecato e profitto conseguito, determinati con l'utilizzo delle seguenti formula:

$$DA = CO \times Cdm$$

$$MPC = (Vm - Coe) \times Zu \times Va$$

Per la determinazione del maggior profitto conseguito MPC, vedasi i criteri stabiliti al precedente punto 4.1 ma con i coefficienti di maggiorazione seguenti:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Zu
Zona 1	1.3
Zona 2	1.4
Zona 3	1.5

Per la determinazione del danno ambientale arrecato, si assume il coefficiente moltiplicatore sotto descritto variabile in relazione all'ubicazione dell'opera abusiva.

CO = Costo di tutte le opere necessarie per la remissione in pristino, da determinarsi mediante Computo metrico estimativo;

Cdm = coefficiente di maggiorazione riferito alla zona su cui ricade l'intervento.

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Cdm
Zona 1	1.4
Zona 2	1.5
Zona 3	1.6

* nei casi in cui l'intervento ricada su diverse zone, si dovrà utilizzare il coefficiente maggiore tra le zone interessate.

4.4 Tabella riassuntiva Coefficienti utilizzabili

Per il calcolo maggior profitto conseguito (MPC):

Abuso tipo 3:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Z_u
Zona 1	1.1
Zona 2	1.2
Zona 3	1.3

Abuso tipo 2:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Z_u
Zona 1	1.2
Zona 2	1.3
Zona 3	1.4

Abuso tipo 1:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE Z_u
Zona 1	1.3
Zona 2	1.4
Zona 3	1.5

Per il calcolo del Danno Ambientale arrecato (DA):

Abuso tipo 2:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE C_{dm}
Zona 1	1.2
Zona 2	1.3
Zona 3	1.4

Abuso tipo 1:

ZONA COMUNALE	COEFFICIENTE C_{dm}
Zona 1	1.4
Zona 2	1.5
Zona 3	1.6

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

Il pagamento della sanzione determinata, come dalle presenti Linee guida, dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento/notifica della comunicazione dell'avvenuta determinazione.

E' ammessa, su espressa istanza del trasgressore, la rateizzazione del pagamento della Sanzione per importi superiori a 4.000 €, nella misura di massimo 4:

- o 1^ rata pari al 25% dell'importo, da versarsi entro e non oltre i 30 gg. dalla data di ricevimento/notifica della determinazione della sanzione;
- o dalla 2^ rata pari al 25% dell'importo dovuto per ciascuna, oltre agli interessi legali sul debito residuo (il tasso di interesse da applicarsi è quello vigente al momento della formazione del titolo edilizio) da corrispondere rispettivamente entro 180-360-540 giorni dalla data di ricevimento/notifica della determinazione della sanzione;

Nel caso si opti per la rateizzazione, contestualmente all'inoltro, agli uffici comunali, della quietanza di pagamento della prima rata dovrà essere depositata polizza fideiussoria a garanzia del versamento della quota residua.

Tutti i contratti fideiussori (il cui testo dovrà essere preventivamente approvato dal Comune) devono essere prestati da istituti di credito o compagnie di assicurazione autorizzati e di gradimento espresso dal Comune.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la corresponsione del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e in caso di inottemperanza, l'escussione della fideiussione prestata per gli importi residui.

Rimane comunque facoltà degli uffici comunali di competenza, valutare l'eventuale ammissibilità di ciascuna istanza di rateizzazione.

ALLEGATO 1

BOZZA PERIZIA DI STIMA

PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167, COMMA 5, DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.

Il/La sottoscritto/a , tecnico abilitato iscritto nell'elenco regionale degli esperti in bellezze naturali incaricato di redigere la seguente: "PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167, COMMA 5, DEL D.LGS. 22 GIUGNO 2004, N. 42"

In riferimento all'immobile oggetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/2004 che testualmente recitano: "Art. 167 - Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria" presentata in data

Con la presente perizia attesta quanto segue:

1) Riferimento temporale.

Tutte le operazioni di stima sono riferite alla data odierna.

2) Identificazione catastale del bene.

Il bene oggetto della presente stima risulta accatastato in Comune di Ceriale come segue:

A) INTESTATARI/O:

(cognome e nome / ragione sociale)

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nat__ a _____ - (____) il _ _ - _ _ - _ _ _ _
residente in / con sede legale in _____ - (____)
CAP _____ vi___/piazza _____ n. ____

(cognome e nome / ragione sociale)

Dopo avere eseguito sopralluoghi ed accertamenti in relazione agli strumenti urbanistici vigenti, assunte le necessarie informazioni relative ai beni oggetto di stima si ritiene giusto, per ottenere una valutazione corretta, procedere come segue:

5.A) valutazione del danno ambientale arrecato con la trasgressione:

il danno ambientale può essere determinato in complessivi

..... euro (dicasi euro) e

viene così valutato: *

.....
.....
.....
.....
.....

5.B) valutazione del profitto conseguito mediante la trasgressione:

il profitto, tenuto conto dell'ubicazione, dell'esposizione, dei vincoli urbanistici, della commerciabilità della zona e di quant'altro possa influire sul prezzo di mercato e dopo avere fatto comparazione con edifici simili, il profitto conseguito mediante la trasgressione può essere determinato in complessivi

euro (dicasi euro) determinato come dal seguente

conteggio: *

.....
.....

* Vedasi le di cui sopra "Linee guida per stabilire i criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i."

....., li.....

Il tecnico

.....

ALLEGATO 2

BOZZA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA



Al

Comune di CERIALE
Area Urbanistica ed Edilizia

**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI
CUI ALL'ART 167 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42 "CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO"**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via/Piazza _____

tel _____ c.f. *(indicazione obbligatoria)* _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ in qualità di:

☐ di proprietario/a dell'immobile;

☐ di legale rappresentante della Società _____

proprietaria

dell'immobile, nella sua qualità di: _____

C h i e d e

la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 167 del Dlgs

22.01.2004 n.42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" irrogata con atto

prot _____ n. _____ del _____ relativa all'istanza di accertamento di compatibilità

paesaggistica per la realizzazione

di _____

presso l'immobile sito in Ceriale in Via/Piazza _____

e identificato al NCT/NCEU al Fg. _____ mapp. _____ sub. _____.

A tal fine

Dichiara

- di trovarsi in condizioni di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un'unica soluzione
- di obbligarsi a produrre, in caso di accoglimento della presente richiesta e entro 30 gg dalla comunicazione di accoglimento della stessa, fideiussione bancaria o assicurativa con primaria compagnia assicurativa o bancaria per l'intero importo del debito, fermo restando che la mancata presentazione della fideiussione comporta la decadenza della possibilità di ricorso alla rateizzazione;
- di voler effettuare il pagamento in n_____ rate (massimo 4) con cadenza semestrale.
- di essere consapevole che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la corresponsione del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e in caso di inottemperanza, l'escussione della fideiussione prestata per gli importi residui.

Ceriale, _____

Il Richiedente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e RPD

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR è possibile rivolgersi al RPD nominato dal Comune per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Ceriale, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.

Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino/interessato

Il cittadino/L'interessato avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Ceriale

I diritti del cittadino/dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il cittadino/L'interessato può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di Legge
- chiedere la limitazione del trattamento